

Art. 6

Efficacia delle indicazioni di livello locale

1. Le indicazioni di livello locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, terzo comma, della l.r. 39/1984, prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove rispetto a queste ultime risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse.
2. Nei casi di cui ai successivi articoli 61 e 68 si procederà, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 5 sopra richiamato, all'approvazione del previsto strumento urbanistico attuativo e, ove occorra, all'adeguamento dello strumento urbanistico generale entro il termine di cinque anni dall'approvazione del Piano.
3. L'eventuale inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.